



**ERSAF**

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI  
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE



Regione Lombardia

**SERVIZIO 003-DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO**

**Decreto numero 732 – Registro Generale del 04-07-2022**

**N. 51 Settoriale**

**ORIGINALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - SETTORE LOMBARDO – STAGIONI ESTIVE 2022-2023</b>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V recante: “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste” e sue successive modifiche ed integrazioni;”

**RICHIAMATI:**

- L’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è stabilito, fra l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l’adozione di decreti;
- la deliberazione del CdA n. IV/246 del 21 dicembre 2021 “*Disposizioni a carattere organizzativo (III provvedimento 2021)*”, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023, approvando un nuovo organigramma e assegnando le funzioni operative;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/237 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024” e le ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/239 del 30 novembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2022-2024”;
- il decreto del direttore n. 201 del giorno 11 marzo 2022, avente ad oggetto “Individuazione ed approvazione degli atti di competenza della dirigenza ERSAF – anno 2022;

**RICHIAMATE, ALTRESI’:**

- la L.R. n. 39 del 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l’articolo 2;

- la D.G.R. XI/5913 del 31 gennaio 2022, con la quale la Giunta Regionale ha indicato il dott. ANDREA ZACCONI quale direttore del Parco dello Stelvio;
- la successiva deliberazione del CdA di Ersaf n. IV/263 del 28 febbraio 2022, con la quale è stato conferito al dott. Andrea Zaccone l'incarico quale direttore del Parco, con contestuale assegnazione della responsabilità dell'Unità Organizzativa "Direzione Parco dello Stelvio", con decorrenza 01/03/2022 e termine 31/12/2023;

**RICORDATE** le finalità istitutive del Parco Nazionale dello Stelvio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015, in ordine al recepimento dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco stesso;

**RICORDATO** l'art. 1 della legge 06 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette" il quale enuncia le finalità da perseguire da parte delle aree naturali protette, tra le quali si annovera la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri biologici nonché la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

**VISTI** l'art. 5 della L. n. 740/1935, gli artt. 5 e 6 del DPR n. 1178/1951, nonché l'art. 11 commi 3, lettera a), 4 e 5 e l'art. 30 della L. n. 394/1991;

**TENUTO CONTO** della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", nella quale si disciplinano i criteri di protezione e le modalità di raccolta della flora e della vegetazione spontanea protetta;

**CONSIDERATO** che l'intero territorio lombardo del Parco è Zona di Protezione Speciale (IT2040044) e che al suo interno sono presenti otto Zone Speciali di Conservazione (ZSC), tutte aree facenti parte della Rete Natura 2000 delle quali ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio è ente gestore;

**EVIDENZIATO** che con Decreto 2 dicembre 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) è stata istituita la Riserva naturale statale denominata "Tresero - Dosso del Vallon", interamente compresa entro il territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, nel Comune di Valfurva, e che all'art. 3 del suddetto Decreto si individua nel Parco Nazionale dello Stelvio l'organismo di gestione della Riserva naturale statale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/007736 del 24 luglio 2008 con cui vengono determinati gli elenchi, di cui all'art. 1, comma 3 della L.R. 31 marzo 2008 n. 10, delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e delle specie di flora spontanea con raccolta regolamentata;

**DATO ATTO** che con D.G.R. del 27 gennaio 2010, n. 8/11102 sono stati approvati i nuovi elenchi delle specie in sostituzione dei precedenti;

**VISTA** la Legge 23 agosto 1993, n. 352, Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, e il Titolo VIII "Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei" della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

**VISTO** il Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772, relativo alla regolamentazione della raccolta di specie officinali;

**VISTA** la D.g.r. 11 dicembre 2017 n. 7496 avente ad oggetto "Avvio dei procedimenti per l'approvazione del piano e del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio e contestuale avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco Nazionale dello Stelvio";

**RICHIAMATO** il decreto n. 789 del 19 agosto 2021, con il quale venivano approvati i "criteri per la raccolta di funghi epigei nonché specie vegetali spontanee all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio", settore lombardo, con validità per la stagione estiva 2021;

**RAVVISATA** a seguito delle succitate leggi e normative nazionali e regionali e della scadenza della regolamentazione di cui sopra e nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, la necessità di aggiornare i criteri di raccolta dei funghi epigei nonché delle specie di flora spontanea all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio per le stagioni estive 2022-2023;

## DECRETA

- 1) di recepire le premesse che fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare i "criteri per la raccolta di funghi epigei nonché specie vegetali spontanee all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio", nei modi di seguito specificati;
- 3) nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio la flora spontanea è protetta e salvo autorizzazione, sono vietati l'estirpazione, lo scavo, il danneggiamento delle specie vegetali o parti di esse ovunque radicate;
- 4) nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio è altresì vietata la raccolta di tutte le specie di flora spontanea protette in modo rigoroso ai sensi della L.R. 31 marzo 2008 n. 10, e delle ulteriori specie vegetali indicate nel seguente elenco:

Aconitum lycoctonum L.  
Aconitum napellus L.  
Adenostyles leucophylla  
Adiantum capillus-veneris L. \*  
Adoxa moschatellina L. \*  
Arabis collina Ten.  
Anthericum liliago L.  
Anthericum ramosum L.  
Arnica montana L. \*  
Artemisia borealis  
Artemisia genipi Weber \*  
Artemisia umbelliformis Lam. \*  
Artemisia laxa (Lam.) Fritsch  
Aster alpinus L. \*  
Aster alpinus L. var. Garibaldii  
Astragalus vesicarius subsp. pastellianus  
Astragalus leontinus \*  
Astrantia minor L.  
Bupleurum stellatum L.  
Caltha palustris L. \*  
Campanula barbata L.  
Campanula cochlearifolia Lam.  
Campanula excisa Schleicher  
Campanula glomerata L.  
Campanula patula L.  
Campanula rapunculoides L. \*  
Campanula rotundifolia L.  
Campanula trachelium L. \*  
Carum carvi L.  
Centaurea rhaetica Moritzi\*  
Ceterach officinarum DC.  
Chamaeorchis alpina (L.) Rich.

Chrysosplenium alternifolium L.  
 Clematis alpina (L.) Miller \*  
 Coeloglossum viride (L.) Hartm  
 Convallaria majalis L.\*  
 Cortusa matthioli  
 Crepis terglouensis (Hacq.) Kerner  
 Dactylorhiza maculata (L.) Soo  
 Digitalis lutea L.  
 Dracocephalum austriacum  
 Dryas octopetala L.  
 Empetrum nigrum L.  
 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser  
 Epipogium aphyllum  
 Eritrichium nanum (All.) Schrader \*  
 Gentiana punctata L.  
 Gentianella campestris (L.) Borner  
 Gentianella germanica (Willd.) Warburg  
 Gentianella nana (Wulfen) Pritch.  
 Gentianella tenella (Rottb.) Borner  
 Goodyera repens (L.) R. Br.  
 Gymnadenia albida (L.) Rich.  
 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  
 Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.  
 Hepatica nobilis Miller  
 Hieracium aurantiacum L.  
 Hutchinsia alpina (L.) R. Br.  
 Laserpitium halleri Crantz  
 Leontodon montanus Lam.  
 Lilium bulbiferum L. \* subsp. croceum (Chaix) Schinz et Keller \*  
 Lilium martagon L. \*  
 Linaria alpina (L.) Miller  
 Listera ovata (L.) R. Br.  
 Lychnis flos-jovi L.  
 Lychnis flos-cuculi L.  
 Lomatogonium carinthiacum  
 Minuartia mutabilis Sch. et Thell.  
 Myricaria germanica (L.) Desv. \*  
 Nigritella nigra (L.) Rchb. Fil.  
 Ononis rotundifolia L.  
 Ophrys muscifera Hudson  
 Orchis ustulata L.  
 Orchis mascula L.  
 Papaver rhaeticum Leresche \*  
 Paradisea liliastrum (L.) Bertold \*  
 Paris quadrifolia L.  
 Pedicularis kernerii D.T.  
 Pedicularis recutita L. \*  
 Pedicularis rostrato-capitata Crantz  
 Phyteuma globulariifolium Sternb. et Hoppe  
 Phyteuma hemisphaericum L.  
 Phyteuma scheuchzeri All.  
 Platanthera bifolia (L.) Rchb.  
 Platanthera clorantha (Custer) Rchb.  
 Poa remota  
 Polystichum lonchitis (L.) Roth.  
 Potamogeton alpinus  
 Potentilla caulescens L.  
 Ranunculus alpestris L.  
 Salix helvetica  
 Sanguisorba officinalis L. \*  
 Saussurea alpina (L.) DC. \*  
 Saussurea discolor (Willd.) DC. \*  
 Senecio gaudinii Grelli  
 Senecio incanus  
 Sesleria ovata (Hoppe) A. Kerner  
 Silene acaulis L.  
 Silene excapa All.  
 Solanum dulcamara L.  
 Soldanella alpina L.  
 Soldanella minima Hoppe  
 Soldanella pusilla Baumg.  
 Trollius europaeus L. \*  
 Valeriana officinalis L.  
 Viola calcarata L. \*

5) le specie dell'elenco contrassegnate con asterisco appartengono alla flora spontanea con raccolta regolamentata secondo la L.R. 10/2008, ma sono protette in modo rigoroso all'interno del territorio del settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio;

6) la lista può essere oggetto di variazioni o aggiornamento con decreto della

Direzione Parco dello Stelvio – ERSAF;

7) con esclusione delle specie di cui al punto 4., per le quali la raccolta non è consentita, nel settore lombardo del Parco si applicano le modalità ed i limiti di raccolta previsti dalle specifiche leggi della Regione Lombardia e dal presente regolamento; in particolare, fatto salvo quanto relativo alle pratiche agro-silvo-pastorali ed alle attività di ricerca scientifica in quanto separatamente normate, per le specie di flora spontanea non individuate dal punto 4 e soggette a raccolta regolamentata ai sensi della L.R. 10/2008, è consentita la raccolta con le seguenti limitazioni:

- per ciascuna giornata di raccolta e per ciascun raccoglitore, possono essere raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie.

Inoltre, esclusivamente per i nati e/o residenti nei Comuni del settore lombardo del Parco e solo per il territorio provinciale di competenza è consentita la raccolta, in virtù degli usi civici, consuetudini e attività tradizionali delle collettività locali, per le seguenti specie vegetali:

- Achillea moscata (fiore) – quantitativo massimo giornaliero 500gr.
- Timo (fiore – quantitativo massimo giornaliero 500gr.
- Funghi epigei – quantitativo massimo giornaliero 2Kg.
- Mirtillo nero e Mirtillo rosso – quantitativo massimo giornaliero: 1 Kg. se la raccolta avviene individualmente – 4 Kg se la raccolta è operata da più di 5 raccoglitori congiuntamente.

La raccolta di achillea, timo, funghi epigei e mirtilli, secondo quanto sopra specificato, è inoltre consentita ai proprietari dei fondi, all'interno dei terreni di loro proprietà;

8) all'interno dei pascoli ed alpeggi è autorizzato il pascolo del bestiame da parte del proprietario o affittuario del fondo stesso, purché praticato nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti;

9) nei prati falciabili e maggenghi sono autorizzate le tradizionali pratiche agronomiche di coltivazione ai fini della produzione di foraggio, purché esercitate non in contrasto con le vigenti normative statali o regionali;

10) la raccolta delle piante officinali spontanee presenti nel Parco, di cui all'elenco del Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772, è consentita previa valutazione e autorizzazione della Direzione Parco dello Stelvio; i richiedenti devono indicare nella richiesta di autorizzazione, le specie, le quantità e le località ove intendono esercitare la raccolta, nonché lo scopo della stessa, le generalità e la professione del richiedente; l'autorizzazione potrà limitare la quantità richiesta;

11) è vietata la raccolta di funghi epigei, con esclusione di quanto esposto al punto 7;

12) è vietata la raccolta di qualsiasi tipo di specie vegetale nell'intero territorio della Val Zebrù, delimitato dalle linee di espluvio delle creste montane e chiuso sul versante destro idrografico in corrispondenza dalla Val d'Ardof e sul versante sinistro in corrispondenza del confine della Riserva naturale statale, nell'area del Dosso del Vallon;

13) all'interno del territorio della Riserva naturale statale "Tresero-Dosso del Vallon", ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2010 del MATTM e fino all'entrata in vigore del relativo Piano di gestione, che potrà individuare differenti regolamentazioni, non è consentita la raccolta delle specie vegetali spontanee; costituisce eccezione (con esclusione del territorio della Riserva non già ricompreso entro la Val Zebrù e per il quale valgono i divieti del punto precedente), in virtù degli usi civici e degli usi e delle consuetudini locali, la raccolta di Achillea moscata (fiore), di Timo (fiore), dei funghi epigei e di mirtillo

nero e rosso con le modalità e le quantità individuate al punto 7;

14)il presente regolamento ha validità per le stagioni estive 2022-2023, nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, salvo l'entrata in vigore dei medesimi e salvo deroghe o modificazioni;

15)l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 10/2008, per quanto applicabili: per le fattispecie non previste dalla predetta legge regionale ed in particolare per la raccolta dei funghi epigei si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali;

16)di allegare copia dell'Allegato C della D.G.R. n° 8/11102 del 27 gennaio 2010 "Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso e specie di flora spontanea con raccolta regolamentata", nonché cartografia in scala 1:30.000 di identificazione del territorio della Val Zebrù e della Riserva naturale statale "Tresero-Dosso del Vallon".

Lì, 04-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ZACCONE ANDREA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.